(N. 322-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1954

Composizione degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale maternità ed infanzia.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella legislazione vigente l'ordinamento degli organi dell'Opera nazionale maternità e infanzia è determinato dal regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

Senonchè tale ordinamento è diventato inattuabile sol che si rifletta che a comporre i detti organi sarebbero chiamati membri di cui taluno — così si legge nel citato regio decreto — « designato dal Segretario del partito fascista », ovvero membri identificati con la « Fiduciaria provinciale dei fasci femminili », col « Presidente della Sezione provinciale della Unione fascista delle famiglie numerose » e simili.

È tutto un ordinamento crollato insieme col regime fascista, ragione per cui in luogo degli organi collettivi previsti dal detto ordinamento, hanno operato ed operano Amministrazioni commissariali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

È urgente d'altra parte disciplinare *ex novo* l'ordinamento in parola, al quale scopo intende soddisfare il disegno di legge che viene al nostro esame.

Il nuovo ordinamento presuppone la necessità di tener conto della mutata configurazione dei Comuni e delle Province nella concezione democratica per quanto possa riguardare la rappresentanza di questi enti in seno all'Opera. Altro presupposto è il fatto che l'Opera nazionale maternità e infanzia attinge in realtà i suoi fondi unicamente al bilancio dello Stato, donde una maggiore ingerenza di esso, nelle forme della vigilanza e della tutela, del che del resto si ha l'indirizzo già nel decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento e alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Infatti con l'articolo 8 di detto decreto nel determinare che la vigilanza sull'Opera nazionale maternità e infanzia passa dal Ministero dell'interno all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, si aggiunge alla vigilanza la tutela.

Ciò premesso, l'esame della disposizione sul nuovo ordinamento degli organi dell'Ente presenta le seguenti particolarità ed offre i seguenti rilievi.

Vi è un organo centrale e vi sono degli organi periferici, fra i quali come si vedrà si riscontra una certa simmetria.

L'organo centrale è costituito dal Consiglio centrale. Lo compongono diciassette membri, di cui alcuni di diritto, in relazione alla loro competenza specifica, e gli altri di nomina del Presidente della Repubblica. Membri di diritto sono il Direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato (A.C.I.S.), il Direttore generale dell'Amministrazione civile e quello dell'Assistenza pubblica presso il Ministero dell'interno.

I membri di nomina del Presidente della Repubblica sono designati in parte dal Presidente del Consiglio dei ministri (in numero di cinque), e gli altri, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della pubblica istruzione, uno dal Ministro del lavoro, e sei dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Presidente del Consiglio centrale è nominato fra questi ultimi con decreto del Presidente della Repubblica.

In seno al Consiglio è costituita una Giunta esecutiva composta del Presidente e di altri quattro membri.

Organi periferici sono il Consiglio della Federazione provinciale e il Comitato di patronato per ogni Comune, che presentano quella simmetria di cui si è fatto cenno.

Al Preside della provincia e al Podestà di cui alle norme preesistenti sono sostituiti nel Consiglio della Federazione provinciale, e rispettivamente nel Comitato di patronato, cinque membri eletti dal Consiglio provinciale e quattro membri eletti nel Consiglio comunale, che si riducono a tre se si tratta di Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. È da notare che dei cinque membri eletti dal Consiglio provinciale due devono appartenere alla minoranza, così come dei membri eletti dal Consiglio comunale uno deve appartenere alla minoranza.

Del Consiglio della Federazione provinciale come del Comitato di patronato altri componenti sono membri di diritto: tali nel Consiglio provinciale della Federazione il medico provinciale, il Provveditore agli studi, e se il capoluogo sia sede universitaria il Direttore della Clinica ostetrica e quello della Clinica pediatrica.

Nel Comitato di patronato è rispettivamente membro di diritto l'ufficiale sanitario.

Nel Consiglio della Federazione provinciale si aggiungono altri membri, in parte designati dal Prefetto, scelti due tra gli amministratori degli Enti federati con compiti di protezione ed assistenza della madre e del fanciullo, e due scelti fra i Presidenti di Patronato comunale. Un altro membro, un sacerdote, è designato dall'Ordinario diocesano del capoluogo. Un altro membro è designato dalla sede centrale dell'Ente. È da avvertire che in quelle province dove il capoluogo non è sede universitaria, in luogo dei due membri di diritto correlativamente come sopra determinati, subentrano per designazione dell'Ordine dei medici un ostetrico ginecologo e un pediatra; ma se nel capoluogo esiste un Brefotrofio, in luogo del

pediatra è membro di diritto il direttore del Brefotrofio provinciale.

Analogamente nel Comitato di patronato altri componenti si aggiungono ai membri elettivi e a quello di diritto. Tali sono un insegnante, un sacerdote, designati rispettivamente dal Provveditore agli studi e dall'Ordinario diocesano, nonchè un membro designato dalla Federazione provinciale dell'Opera. Si aggiungono ulteriormente a questi, se il Comune supera i 50.000 abitanti, un membro designato dal Prefetto, scelto fra gli amministratori di Enti federati con compiti di assistenza alla maternità e all'infanzia, un ostetrico ginecologo e un pediatra, designati dall'Ordine dei medici.

I componenti del Consiglio della Federazione provinciale sono nominati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, mentre i componenti del Comitato di patronato sono nominati dal Prefetto.

Tanto il Consiglio della Federazione provinciale, quanto il Comitato di patronato eleggono rispettivamente nel proprio seno il Presidente, il quale, se impedito, si fa sostituire da un membro da lui delegato.

In confronto dell'ordinamento precedente è aumentato il numero dei componenti sia del Consiglio della Federazione provinciale, sia del Comitato di patronato, e ciò è dovuto innanzi tutto al fatto che al membro singolo (Preside della provincia o Podestà) in rappresentanza della Provincia o del Comune, sono subentrati i membri elettivi espressi dal Consiglio provinciale e rispettivamente dal Consiglio comunale, col rispetto dei diritti della minoranza.

Parallelamente è anche aumentato il numero dei componenti del Consiglio centrale.

Queste sinora riassunte sono le norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.

Il successivo articolo 4 per il comune di Roma stabilisce che il Comitato di patronato abbia la stessa disciplina giuridica della Federazione provinciale.

L'articolo 5 disciplina la revoca dei membri sia del Consiglio centrale, che del Consiglio della Federazione provinciale e del Comitato di patronato. Per i primi la competenza è del Presidente della Repubblica, per gli altri rispettivamente dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e del Prefetto.

Lo stesso articolo disciplina con analoga competenza lo scioglimento dei predetti organi, limitando a un anno l'amministrazione commissariale.

Peraltro la nomina del Commissario è prevista per lo scioglimento del Consiglio della Federazione provinciale ovvero del Comitato di patronato.

Sembra che si debba disporre per la nomina del Commissario anche nel caso di scioglimento del Consiglio centrale.

Sembra pure che analogamente alla costituzione della Giunta esecutiva in seno al Consiglio centrale, in conformità debba disporsi per la disciplina del Consiglio della Federazione provinciale e del Comitato di patronato.

Con questi emendamenti il disegno di legge in esame merita l'approvazione del Senato, sopprimendo peraltro dall'articolo 2 il rinvio al regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale considerato come di là da venire, mentre tale regolamento organico nelle more della procedura legislativa è stato già approvato ed è in vigore.

SCHIAVONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO.

—

Art. 1.

All'articolo 2 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, ed all'articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre, 1938 n. 2008, convertito in legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito il seguente altro:

« L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è amministrata da un Consiglio centrale composto di diciassette membri.

« Di esso sono membri di diritto: il Direttore generale dei Servizi medici presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i Direttori generali dell'Amministrazione civile e dell'Assistenza pubblica presso il Ministero dell'interno.

« Gli altri membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, e di essi: cinque designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui quattro fra i Presidenti delle Federazioni provinciali O.N.M.I., tre designati rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del lavoro. I rimanenti sei sono designati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità tra ostetrici, pediatri, biologi, igienisti, medici sociali-psichiatri, sociologhi e tecnici della assistenza.

« I membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« Il Presidente del Consiglio centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, fra i componenti del Consiglio designati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

« In caso di assenza o di impedimento il Presidente sarà sostituito da un membro della Giunta da lui delegato.

« In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva composta del Presidente

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

—

Art. 1.

Identico.

(*Segue testo proposto dal Governo*).	(*Segue testo proposto dalla Commissione*).
e di altri quattro membri nominati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.	
« Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dai rispettivi consessi: l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica la può promuovere ».	
Art. 2	Art. 2.
All'articolo 8 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito il seguente altro:	*Identico.*
« In ogni provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati da una Federazione provinciale, che ha sede nel Comune capoluogo e della quale fanno parte:	*Identico.*
a) la Provincia e i Comuni;	
b) le istituzioni pubbliche e private che, a norma delle leggi speciali e dei rispettivi statuti hanno, in tutto o in parte, compiti di protezione e di assistenza della madre e del fanciullo.	
« La Federazione provinciale è diretta da un Consiglio, composto di quindici membri, nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.	*Identico.*
« Di esso fanno parte:	*Identico.*
1° cinque membri eletti dal Consiglio provinciale nel proprio seno, di cui due appartenenti alla minoranza;	
2° due membri designati dal Prefetto fra gli amministratori di enti federati di cui alla precedente lettera *b*);	
3° il Medico provinciale;	
4° il Provveditore agli Studi;	
5° un sacerdote, designato dall'Ordinario diocesano del capoluogo;	
6° un membro designato dalla sede centrale dell'O.N.M.I.;	
7° il Direttore della Clinica ostetrica del capoluogo se è sede universitaria, o un ostetrico ginecologo designato dall'Ordine dei medici negli altri casi;	
8° il Direttore della Clinica pediatrica se l capoluogo è sede di Università o il Direttore	

(*Segue testo proposto dal Governo*).	(*Segue testo proposto dalla Commissione*).
del Brefotrofio provinciale negli altri casi, ed ove detto Istituto non esista, un pediatra designato dall'Ordine dei medici;	
9° due Presidenti di Patronato comunale designati dal Prefetto.	
« I componenti del Consiglio eleggono nel loro seno il Presidente della Federazione.	*Identico.*
« In caso di assenza o di impedimento il Presidente sarà sostituito da un membro del Consiglio da lui delegato.	*Identico.*
	In seno al Consiglio della Federazione provinciale è costituita una Giunta esecutiva composta del Presidente e di quattro membri, precisamente il Medico provinciale, il Provveditore agli studi e i due Presidenti di Patronato comunale.
« I membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.	*Identico.*
« I componenti del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio; il Presidente dell'Opera nazionale può promuoverla.	*Identico.*
« La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla Provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'Amministrazione provinciale.	*Identico.*
« Con apposito Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministro del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la dotazione organica ed il trattamento economico, di attività, a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale – compreso quello a carico dell'Opera, per le Federazioni provinciali ed eventualmente per i Comitati di patronato – comunque occorrente per il funzionamento dell'Opera stessa ».	*Soppresso.*
Art. 3.	Art. 3.
All'articolo 11 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, modificato dall'articolo 4 del regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito il seguente altro:	*Identico.*
« In ogni Comune è costituito per l'attuazione dei compiti della Federazione provinciale	*Identico.*

(*Segue testo proposto dal Governo*).	(*Segue testo proposto dalla Commissione*).
un Comitato di patronato nominato dal Prefetto e così composto:	
a) nei Comuni con oltre 50.000 abitanti:	
1° da quattro membri eletti dal Consiglio comunale nel suo seno, di cui uno appartenente alla minoranza;	
2° da un membro designato dal Prefetto fra gli amministratori di enti federati che si occupano di assistenza alla maternità e all'infanzia;	
3° dall'ufficiale sanitario del Comune;	
4° da un insegnante designato dal Provveditore agli studi;	
5° da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano;	
6° da un ostetrico e ginecologo designato dall'Ordine dei medici;	
7° da un pediatra designato dall'Ordine dei medici;	
8° da un membro designato dalla Federazione provinciale dell'Opera;	
b) In tutti gli altri Comuni:	
1° da tre membri eletti dal Consiglio comunale nel suo seno, di cui uno appartenente alla minoranza;	
2° dall'ufficiale sanitario;	
3° da un insegnante designato dal Provveditore agli studi;	
4° da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano;	
5° da un membro designato dalla Federazione provinciale dell'Opera.	
« I membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.	*Identico.*
« I componenti del Comitato eleggono nel loro seno il Presidente che dura in carica quattro anni e può essere confermato.	*Identico.*
« In caso di assenza o di impedimento il Presidente sarà sostituito da un membro del Comitato da lui delegato.	*Identico.*
	In seno al Comitato di patronato è costituita una Giunta esecutiva composta del Presidente e di due membri, precisamente l'ufficiale sanitario e l'insegnante designato dal Provveditore agli studi.
« I componenti, i quali non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Il Presidente della Federazione provinciale può promuoverla ».	*Identico.*

(*Segue testo proposto dal Governo*).	(*Segue testo proposto dalla Commissione*).
Art. 4.	Art. 4.
L'articolo 5 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è soppresso.	*Identico.*
Il Comitato di patronato del comune di Roma, composto ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), della presente legge, è sottoposto alla disciplina giuridica prevista per le Federazioni provinciali.	
Art. 5.	Art. 5.
Il Presidente ed i membri del Consiglio centrale possono essere revocati dall'incarico con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.	*Identico.*
Il Presidente e i membri del Consiglio delle Federazioni provinciali possono essere revocati dall'incarico con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.	*Identico.*
I presidenti e i membri dei Comitati comunali di patronato possono essere revocati dall'incarico con decreto del Prefetto.	
Il Consiglio centrale può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.	*Identico.*
Il Consiglio della Federazione provinciale può essere sciolto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica su proposta del Prefetto, sentita la Presidenza centrale dell'Opera, o su proposta della stessa Presidenza centrale.	*Identico.*
Il Comitato di patronato comunale può essere sciolto con decreto del Prefetto su proposta della Federazione provinciale o della Presidenza centrale dell'Opera.	*Identico.*
I Commissari sono nominati:	*Identico.*
	a) per il Consiglio centrale con decreto del Presidente della Repubblica;
a) per le Federazioni provinciali con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, su proposta del Prefetto, sentita la Presidenza centrale dell'Opera;	*b*) *Identico.*
b) per i Comitati di patronato con decreto del Prefetto, su proposta della Federazione provinciale o della Presidenza centrale, sentita la Federazione provinciale.	*c*) *Identico.*
La gestione commissariale non potrà, in tutti i casi, avere durata superiore ad un anno.	*Identico.*

(*Segue testo proposto dal Governo*).	(*Segue testo proposto dalla Commissione*).
Quando, per dimissioni od altra causa venga a mancare qualcuno dei membri dei Consigli o Comitati, si procede alla nuova nomina entro tre mesi dalla vacanza. Chi surroga membri anzitempo scaduti, rimane in carica solo quanto avrebbe durato il predecessore.	*Identico.*
Art. 6.	Art. 6.
L'articolo 12 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso.	*Identico.*